Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1063.**

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato da assegnare alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione e il relativo atto aggiuntivo, stipulata a Sassari il 9 febbraio 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica ortopedica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 25. — GRECO

Repertorio n. 142

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica ortopedica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasette, addì nove (9) del mese di febbraio, a Cagliari, nell'ufficio dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, innanzi a me rag. Pietro Puccini, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, nato a Napoli il 2 dicembre 1903, nella veste di funzionario delegato con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse e per conto della Università medesima, a' sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato della Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa Università in data 5 agosto 1966 (allegato *A*);

on. Lucio Abis, nato ad Oristano (Cagliari) il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (allegato *B*), ed in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna conferitogli nell'adunanza del 3 maggio 1966 (allegato *C*);

Premesso

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62, ed in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale è, fra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistente alle cattedre che rivestano particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare la istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna con legge regionale 8 ottobre 1959, n. 15, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione della Università degli studi di Sassari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di « Clinica ortopedica »;

d) che la giunta regionale con deliberazione in data 3 maggio 1966 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione;

e) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *E*), il senato accademico (allegato *F*) ed il consiglio di amministrazione (allegato *A*) della Università degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica ortopedica » e di autorizzare il rettore dell'università medesima alla stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso

i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica ortopedica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere alla Università degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue, pari al 20 % (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.600.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Sassari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'articolo 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di « Clinica ortopedica ».

L'Università di Sassari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Sassari, col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede, l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di « Clinica ortopedica ».

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diventerà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, in pagine otto (8) e fin qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

F.to: Lucio ABIS
» prof. Sergio COSTA
» Pietro PUCCINI, *funzionario rogante*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Repertorio n. 152

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Cagliari, addì 9 febbraio 1967 tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Università degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica ortopedica » presso la facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto addì ventiquattro del mese di febbraio a Sassari in una sala del palazzo della Università degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore innanzi a me rag. Pietro Puccini, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti e i contratti per conto della Università medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 26 gennaio 1968 (allegato *A*);

on. Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione della giunta regionale in data 7 dicembre 1967 (allegato *B*);

Premesso:

a) che tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Università degli studi di Sassari, rappresentata rispettivamente dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione on. Lucio Abis ed il rettore prof. Sergio Costa, addì nove febbraio millenovecentosessantasette a Cagliari è stata stipulata per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica ortopedica », apposita convenzione, a rogito del rag. Pietro Puccini, funzionario dell'amministrazione dell'Università degli studi di Sassari, addetto alla stipulazione degli atti e contratti per conto dell'università medesima, convenzione che è stata registrata a Sassari il giorno 11 febbraio 1967, al n. 714, mod. I, vol. 316, esente;

b) che la Regione autonoma della Sardegna con la convenzione su calendata tra le altre obbligazioni ha assunto quella di corrispondere all'Università degli studi di Sassari per il funzionamento del predetto posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica ortopedica » la somma annua di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un assistente ordinario, nonchè il 20 % su tale somma per la costituzione dell'apposito fondo da destinarsi ai trattamenti di quiescenza, previdenza e assistenza che possono spettare al titolare del predetto posto;

c) che nelle more della stipula della citata convenzione, l'importo del costo medio per il funzionamento del posto di assistente ordinario, di cui trattasi è aumentato da L. 2.600.000 a L. 2.800.000 e, di conseguenza, è pure aumentato l'importo del relativo 20 % per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza, previdenza e assistenza;

d) che si rende, pertanto, opportuno stipulare il presente atto aggiuntivo per la modifica degli articoli 2 e 3 della convenzione sopra citata, al fine di elevare l'importo del costo medio ed il corrispondente 20 % dello stesso nella misura di cui al precedente punto *c*);

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 7 dicembre 1967 ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *B*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari nella seduta del 26 gennaio 1968 (allegato *A*) ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo, autorizzando il rettore dell'università predetta alla stipulazione dell'atto aggiuntivo medesimo.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Ferme restando tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata a Cagliari, addì 9 febbraio 1967, registrata a Sassari l'11 febbraio 1967, al n. 714, mod. I, vol. 316, esente, tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Università degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica ortopedica » presso la facoltà di medicina e chirurgia della predetta università, la Regione autonoma della Sardegna a mezzo del suo legale

rappresentante — a modifica dell'art. 2 della convenzione su calendata — si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Sassari per il funzionamento del posto di assistente di ruolo di cui trattasi la somma di L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), anzichè di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila).

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre — a modifica dell'art. 3 della predetta convenzione — di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 1, l'ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) — anzichè L. 520.000 (cinquecentoventimila) — pari al 20% del contributo di L. 2.800.000, per le stesse finalità di cui al citato art. 3 della convenzione su calendata.

Il presente atto, che è stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari, è esente da tasse di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Esso diverrà esecutivo non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero due (2) fogli e che occupa numero cinque (5) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intelleggibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

F.to: Sergio Costa
» Antonio Giagu De Martini
» Pietro Puccini, *funzionario rogante*

Copia conforme all'originale registrato fiscalmente a Sassari, addì 26 febbraio 1968 al n. 1026, mod. I, vol. 320, *gratis*.

Sassari, addì 29 febbraio 1968

Il direttore amministrativo: Puccini

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1064**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, in materia di concorsi per merito distinto riservati ai professori di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per merito distinto previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata con la legge 19 ottobre 1965, n. 1204, si svolgono, per i professori della scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, salvo quanto è diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le materie e i gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi riservati ai professori della scuola media sono elencati nella tabella annessa al presente decreto. Sono di conseguenza aboliti i concorsi di cui ai numeri da 1 a 4 della tabella *A* e da 86 a 93 della tabella *B*, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La tabella annessa al presente decreto determina per ciascun concorso per esami e per titoli il tipo di prova (scritta o scritto-grafica) e ne indica il contenuto. La lezione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie stabilito con decreto ministeriale 24 aprile 1963 e consta, nei casi indicati nella tabella annessa al presente decreto, anche in un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Per i professori di materie tecniche commerciali di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, l'esame per i concorsi per merito distinto consiste in una prova scritta vertente su di un argomento compreso nei programmi stabiliti per i concorsi a cattedre di materie tecniche commerciali nelle preesistenti scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale, e in una lezione su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle anzidette materie.

Art. 3.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono indetti i concorsi per merito distinto per i posti disponibili nella scuola media al 1° ottobre 1964, al 1° ottobre 1965 ed al 1° ottobre 1966, ai quali possono partecipare coloro che alle date suddette erano in possesso dei requisiti previsti negli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

Ai fini di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, l'ammissione ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1965 ed al 1° ottobre 1966 è disposta con riserva nei confronti di coloro che partecipano anche ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre dell'anno precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

Moro — Gui — Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 26. — Greco

TABELLA ANNESSA

Concorsi per merito distinto riservati ai professori della scuola media

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o scritto-grafica)
1) Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia	Ruolo corrispondente della scuola media	*Prova scritta*: La prova consiste nella trattazione di un argomento volto ad accertare il possesso di una aggiornata cultura letteraria e storica, ovvero a scelta del candidato, nella traduzione in latino di un brano di prosa italiana che dovrà essere accompagnato da una illustrazione in italiano di carattere storico letterario relativa allo autore ed all'opera da cui è desunto il testo.
2) Lingua straniera	Id.	*Prova scritta*: prima parte: versione nella lingua straniera di un passo di autore italiano con osservazioni nella lingua straniera sulle difficoltà incontrate nella traduzione; seconda parte: dettato di un breve brano di prosa o poesia di un autore moderno nella lingua cui si riferisce il concorso.
3) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Id.	*Prova scritta*: trattazione di una questione di matematica o, a scelta del candidato, di scienze fisiche e naturali che abbia rilevante importanza sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista scientifico.
4) Educazione artistica	Id.	*Prova scritto-grafica*: svolgimento di un tema di storia dell'arte di fondamentale importanza scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione, accompagnato da uno schema di presentazione agli alunni dell'argomento trattato con qualche schizzo dimostrativo.
5) Applicazioni tecniche maschili	Ruoli corrispondenti della scuola media (ruolo *B* e ruolo *C*)	*Prova scritto-grafica*: svolgimento di un tema su un argomento del programma di insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
6) Applicazioni tecniche femminili	Id.	*Prova scritto-grafica*: svolgimento di un tema su un argomento del programma di insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa, degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
7) Educazione musicale	Ruolo corrispondente della scuola media	*Prova scritta*: prima parte: svolgimento di un tema di importanza fondamentale di storia della musica scelta dal candidato fra due proposti dalla commissione; seconda parte: elaborato in stile figurato a quattro voci miste di una melodia di corale data per intero. Alle voci, notate nelle quattro chiavi, il candidato sottoporrà il testo letterario corrispondente, dato a parte. E' consentito l'ausilio di uno strumento musicale.

Nota: La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione, tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

Per i concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, la lezione comprende un saggio di revisione e valutazione degli elaborati.

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968, n. **1065.**

Estinzione della fondazione scolastica « Dott. Francesco Saglietto », con sede in Poggi d'Imperia.

N. 1065. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Dott. Francesco Saglietto », con sede in Poggi d'Imperia, viene dichiarata estinta e il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica dell'istituto magistrale statale « Amoretti » di Imperia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 22. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **1066.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 24. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1968, n. **1067.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale bersaglieri, con sede in Roma.

N. 1067. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale bersaglieri, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 20. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1968.

Autorizzazione al comune di Matera a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 29 novembre 1961 del comune di Matera;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Matera approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 900.000.000, per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208;

Ritenuta la necessità di costruire in Matera un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Vincenzo Baldoni, Cleto Barbato, Iolanda Mascia, Luciana Schiavone, ing. Piergiorgio Corazza, Angelo Di Bari e Pietro Paolo Di Nunzio, il comune di Matera è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 900.000.000 (novecentomilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Matera un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilanció del Ministero di grazia e giustizia, a termini dello art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 64.015.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % della annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 900.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967.

Art. 3.

Previa presentazione del provvedimento formale relativo alla concessione del mutuo predetto, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dello ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Matera il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 15 maggio 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1968
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 128

(9660)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Sostituzione di un componente l'ufficio segreteria del comitato per il fondo indennità impiegati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1957, col quale è stato nominato il comitato del fondo per l'indennità agli impiegati;

Vista la designazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Decreta:

Il prof. Alessandro Gentili, funzionario dell'I.N.A., è chiamato a far parte dell'ufficio segreteria del comitato per il fondo indennità impiegati, in sostituzione del dott. Giuseppe Diana, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9667)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Castello di Brianza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio del comune di Castello di Brianza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castello di Brianza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè sita in quella parte della Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che, nel comune di Castello di Brianza come in quelli ad esso adiacenti, concorrono a formare quadri naturali di particolare bellezza con punti di vista accessibili al pubblico che di quelle bellezze permettono il godimento;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Castello di Brianza ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: dalla linea di confine del comune di Dolzago;

est: dalla linea di confine del comune di Colle di Brianza e del comune di Santa Maria Hoè;

sud: dalla linea di confine del comune di Rocagnate;

ovest: dalla linea di confine del comune di Barzago.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Castello di Brianza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° agosto 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 19 *giugno* 1967 - *Verbale n.* 1

Convocata con lettera raccomandata 6 giugno 1967, n. 5458, si è riunita oggi 19 (diciannove) giugno millenovecentosessantasette, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

5) CASTELLO BRIANZA: Tutela paesistica di tutto il territorio.

(*Omissis*).

L'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 sull'intero territorio del comune di Castello Brianza delimitato nel modo che segue:

nord: dalla linea di confine del comune di Dolzago;

est: dalla linea di confine del comune di Colle Brianza e del comune di Santa Maria Hoé;

sud: dalla linea di confine del comune di Rovagnate;

ovest: dalla linea di confine del comune di Barzago.

(*Omissis*).

Esauriti gli argomenti di cui all'ordine del giorno la commissione chiude i suoi lavori alle ore 13,45 (tredici e quarantacinque).

(9663)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede a Milano, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 5 aprile 1968 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto regionale;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1968;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 16, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede a Milano, in conformità del seguente testo:

« Il consiglio di amministrazione è composto da n. 13 a n. 21 membri da eleggere dall'assemblea, di cui n. 2 tra esponenti dei ceti industriali e commerciali ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(9654)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1968.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 luglio 1951, n. 743, col quale è stato eretto in ente morale l'Ente mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa, e ne è stato approvato il relativo statuto;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina di un commissario straordinario nell'interesse dell'ente e per il suo migliore andamento;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'ente;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, recante norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Decreta:

Il dott. Federico Tornar, presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, è nominato commissario straordinario dell'Ente mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa, per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(9541)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1968.

Sostituzione di membri del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate col decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1967 con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Genova;

Vista la deliberazione in data 18 giugno 1968, con la quale il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, premesso che sono deceduti il sig. Lorenzo Schiaffino e il sig. Alessandro Negro, rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Genova nominati su designazione del consiglio centrale della federazione precitata, ha designato quale sindaco effettivo, in sostituzione del sig. Lorenzo Schiaffino, il sig. Gianfilippo Bassi e, quale sindaco supplente in sostituzione del sig. Alessandro Negro, il sig. Paolo Montobbio;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Genova;

Decreta:

Sono nominati i seguenti membri del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Genova:

Bassi Gianfilippo, sindaco effettivo in sostituzione del sig. Lorenzo Schiaffino;

Montobbio Paolo, sindaco supplente in sostituzione del sig. Alessandro Negro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro: BOSCO

(9663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

456° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1968, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 338, con il quale la concessione del giacimento di pirite di ferro, minerali di rame, piombo, zinco e minerali associati denominata « Ravi II », sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, è intestata con effetto decorrente dal 23 novembre 1966 alla « Miniere di Ravi - Società per azioni », con sede in Milano, e alla « Montecatini Edison S.p.a. », con sede in Milano, restando la rappresentanza alla seconda come da decreto ministeriale 28 febbraio 1967.

Decreto ministeriale 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1968, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 339, con il quale la concessione di pirite di ferro, minerali di rame, piombo, zinco e minerali associati denominata « Ravi II », sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, è intestata, con effetto decorrente dalla data del presente decreto, alla « Montecatini Edison S.p.a. », con sede in Milano.

Decreto ministeriale 4 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 358, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della S.p.a. Industria cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano, alla concessione di marna da cemento denominata « Sgazza », sita in territorio del comune di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza.

Decreto ministeriale 4 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 359, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della S.p.a. Industria cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Sarmata », sita in territorio dei comuni di Ponte dell'Olio e Gropparello, provincia di Piacenza.

Decreto ministeriale 4 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della S.p.a. Industria cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Sarmata », sita in territorio dei comuni di Ponte dell'Olio, Gropparello e Bettola, provincia di Piacenza.

Decreto ministeriale 4 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 361, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della S.p.a. Cementeria del Matese, con sede in Roma, alla concessione della miniera di argilla denominata « Frana delle Campate », sita in territorio del comune di Guardiaregia, provincia di Campobasso.

Decreto ministeriale 6 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 365, con il quale il sig. Emilio Carnevale titolare in base al decreto ministeriale 12 febbraio 1963 della concessione della sorgente di acqua minerale denominata « S. Stefano », sita in territorio del comune di Cave, provincia di Roma, è dichiarato decaduto dalla concessione stessa con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 6 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 360, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « S. Francesco », sita in comune di Verrucchio, provincia di Forlì, è intestata a decorrere dal 28 febbraio 1967 ai signori Sante, Paolo, Goffredo, Carlo e Luigi Maria Malatesta, salvo il diritto di usufrutto uxorio dovuto alla signora Maria Agostini vedova di Lanciotto Malatesta, rappresentati dal prof. Sante Malatesta, domiciliato in Rimini, provincia di Forlì.

Decreto ministeriale 7 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 364, con il quale la concessione del giacimento di minerali di piombo e zinco denominata « Lanzi », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, accordata per la durata di anni dieci con decreto ministeriale 4 maggio 1957 alla S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano, è rinnovata a decorrere dal 4 maggio 1967 fino all'11 luglio 1981.

Decreto ministeriale 14 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1968, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 293, con il quale l'area della concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Terme Euganee » sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, accordata per la durata di anni venti con decreto ministeriale 29 gennaio 1959 al sig. Alfonso Donà, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è ampliata, a decorrere dalla data del presente decreto, da Ha. 1.16.20 ad Ha. 3,05.

Decreto ministeriale 19 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1968, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 199, con il quale l'area della concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « S. Antonio », sita in territorio del comune di Castelforte, provincia di Latina, accordata per la durata di anni trenta con decreto ministeriale 4 marzo 1958 ai signori Carmelo Tramontana, Erasmantonio Tramontana e Vitale Faramondi, tutti rappresentati dal primo, domiciliato in frazione Suio Terme del comune di Castelforte, provincia di Latina, è ampliata, a decorrere dalla data del presente decreto, da Ha. 0,38 ad Ha. 0,73.

Decreto ministeriale 20 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1968, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 372, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia del comune di Emarèse (già Mongiove e poi Montjovet), provincia di Aosta, alla concessione della miniera di amianto denominata « Piere », sita in territorio del comune di Emarèse, provincia di Aosta.

Decreto ministeriale 20 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1968, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 373, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della S.I.R.C.I. - Società industrie riunite centro Italia - S.a.s., con sede in Gubbio, provincia di Perugia, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Case Nuove », sita in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia.

Decreto ministeriale 20 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1968, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 294, con il quale la quota di compartecipazione sulla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Collalli », sita in territorio del comune di Montalcino, provincia di Siena, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 7 gennaio 1961, la signora Mentana Orsi ved. Verga, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 1° dicembre 1967, alle restanti contitolari Lina Orsi in Picciolo, Rita Orsi ved. Finocchietti e Anita Orsi ved. Pescatori, nonchè alle eredi della deceduta contitolare Agostina Orsi ved. Fatini signore Paola Fatini coniugata Pescatori e Francesca Fatini.

Per effetto del trasferimento predetto la concessione è pertanto intestata, a decorrere dal 1° dicembre 1967, alle signore Lina Orsi in Picciolo, Rita Orsi ved. Finocchietti, Anita Orsi ved. Pescatori ed alle signore Paola Fatini coniugata Pescatori e Francesca Fatini.

Le predette contitolari sono tutte rappresentate dalla signora Paola Fatini in Pescatori, domiciliata in Montalcino, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 20 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1968, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 295, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della società collettiva « Cave Rocca », con sede in Monza, alla concessione di marna da cemento denominata « Ratta », sita in territorio dei comuni di Rovagnate e Olgiate Molgora, provincia di Como.

Decreto ministeriale 20 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1968, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 96, con il quale alla Soc. per az. Miniera di Fragnè-Chialamberto, con sede in Novi Ligure, provincia di Alessan-

dria, è accordato il rinnovo della concessione del giacimento di minerali di oro e associati denominata « Kreas », sita in territorio del comune di Alagna Valsesia, provincia di Vercelli, per la durata di anni quindici a decorrere dal 28 giugno 1966.

Decreto ministeriale 5 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1968, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 266, con il quale la concessione della miniera di calamina, blenda e fluorina denominata « Laghetto di Polzone », sita in territorio del comune di Colere, provincia di Bergamo, è intestata, a decorrere dal 31 ottobre 1967, alla Soc. per az. Montecatini Edison, con sede in Milano.

Decreto ministeriale 8 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 275, con il quale ai signori Giacomo e Bruno Zanettin, rappresentati dal primo, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è accordata per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale nella località denominata « Albina », del territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, limitatamente all'utilizzazione dell'acqua termale saliente, con esclusione dell'erogazione forzata.

Decreto ministeriale 25 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 269, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della Soc. per az. Luciano Manara, con sede in Limbiate, provincia di Milano, alla concessione di sabbia e ghiaia denominata « Luciano Manara », sita in territorio del comune di Limbiate, provincia di Milano.

Decreto ministeriale 25 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 271, con il quale i signori Giovanni De Andreis e Caterina Peletta in De Andreis, rappresentati dal primo, domiciliato in frazione Campeccioli del comune di Murlo, provincia di Siena, sono dichiarati decaduti, con effetto decorrente dalla data del presente decreto, dalla concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Bagno del Doccio », sita in territorio del comune di Murlo, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 25 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 272, con il quale il sig. Mario Tadini Buoninsegni, domiciliato in Rapolano Terme, provincia di Siena, è dichiarato decaduto, con effetto decorrente dalla data del presente decreto, dalla concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Bagno freddo od Armaiolo », sita in territorio del comune di Rapolano, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 25 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 276, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Suena Le Prese Dosso », sita in territorio del comune di Valdisotto, provincia di Sondrio, della quale è titolare a tutto il 9 maggio 1967 in base al decreto ministeriale 22 ottobre 1966 la Soc. per az. « Fonti Levissima », con sede in comune di Valdisotto, frazione Cepine, provincia di Sondrio, è rinnovata a favore della Società stessa per la durata di anni trenta decorrenti dal 10 maggio 1967.

Decreto ministeriale 25 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 273, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Monte Tecchioni », sita in territorio del comune di Massa, provincia di Massa Carrara, della quale è titolare a tutto il 6 luglio 1966, in base al decreto del prefetto della provincia di Massa Carrara 7 luglio 1956, la Soc. per az. « Sorgenti Cristallo », con sede in Massa, provincia di Massa Carrara, è rinnovata per la durata di anni 25 a decorrere dal 7 luglio 1966.

Decreto ministeriale 29 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 277, con il quale ai signori Egisto Albertin, Pietro Albertin e Giorgio Albertin, rappresentati dal primo, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è rilasciata per la durata di anni venti dalla data del presente decreto, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale in località denominata « Stromboli », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 5 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 274, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della « Terni » Società per l'industria e l'elettricità S.p.a., con sede in Roma, alla concessione del giacimento di sabbie ferrifere denominato « Macchiatonda I », sita in territorio del comune di Capalbio, provincia di Grosseto.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 31 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 111, con il quale la concessione mineraria di amianto, sita in località denominata « Cima Franscia Maisa », del comune di Lanzada, provincia di Sondrio, accordata con decreto ministeriale 20 ottobre 1948 alla Società mineraria amiantifera italiana (M.A.I.S.A.), con sede in Milano, viene prorogata per la durata di anni venti a decorrere dal 20 ottobre 1968.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 21 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 112, con il quale alla Industria mineraria italiana I.M.I. del rag. Carlo Fabi, con sede in Milano, è accordato, a decorrere dalla data del presente decreto, l'ampliamento dell'area della concessione della miniera di talco denominata « Largone Superiore », sita in territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio, da Ha. 54 ad Ha. 221.

(9584)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della direzione didattica di Cigliano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli in data 3 agosto 1968, la cassa scolastica della direzione didattica di Cigliano (Vercelli) viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 300.000 (trecentomila) nominali in buoni fruttiferi della Cassa di risparmio di Vercelli 5 %, disposta dall'insegnante elementare sig. Pianea Italia, allo scopo di istituire un premio di studio riservato ad un alunno o alunna delle scuole elementari di Livorno Ferraris che consegua la licenza elementare con la migliore votazione complessiva.

(9669)

Autorizzazione all'istituto di studi superiori « G. Toniolo », di Milano, ad acquistare un terreno edificatorio

Con decreto del prefetto di Milano n. 2976 del 3 maggio 1968, l'istituto di studi superiori « G. Toniolo », di Milano, è stato autorizzato ad acquistare mq. 12.000 di terreno edificatorio, del valore di L. 24.000.000, disposto in suo favore dai signori Oreste Verrini, Giovanni Brichetti e Carla, Beatrice, Maria Luisa, Antonio, Paolo, Giuseppina, Anna Maria, Franca e Giannina Castiglioni, eredi di Francesco Castiglioni, e destinato alla costruzione di un centro di calcolo scientifico elettronico al servizio della facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

(9670)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 89.327.117, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9691)

Autorizzazione al comune di Ponso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1968, il comune di Ponso (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9704)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Raffadali (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9705)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Belpasso (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.356.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9706)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.150.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9707)

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Mineo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.453.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9708)

Autorizzazione al comune di San Pietro a Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di San Pietro a Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.835.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9709)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.197.854, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9711)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.060.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9710)

Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Serra San Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.346.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9712)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Vallelonga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.039.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9713)

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Montesano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.513.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9714)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Novoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.677.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9715)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.925.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9716)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Salve (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.063.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9717)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 16 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,40	623,20	623,28	623,26	623,25	623,40	623,275	623,26	623,40	623,30
$ Can.	580,75	580,60	581 —	580,70	580,60	580,75	580,72	580,70	580,75	580,75
Fr. Sv.	145,13	145,08	145,11	145,11	145 —	145,13	145,12	145,11	145,13	145,08
Kr. D.	83,02	83,02	83,05	83,035	82,95	83,02	83,045	83,035	83,02	83,02
Kr. N.	87,27	87,25	87,26	87,26	87,10	87,27	87,26	87,26	87,27	87,27
Kr. Sv.	120,50	120,48	120,50	120,48	120,40	120,50	120,475	120,48	120,50	120,50
Fol.	171,08	171,07	171,10	171,08	171 —	171 —	171,08	171,08	171,08	171,06
Fr. B.	12,38	12,375	12,3725	12,3740	12,38	12,38	12,37	12,3740	12,38	12,38
Franco francese	125,34	125,30	125,35	125,345	125,30	125,35	125,39	125,345	125,34	125,34
Lst.	1489,40	1489 —	1489,25	1489,20	1488,75	1489,40	1489,27	1489,20	1489,40	1489,10
Dm. occ.	156,44	156,45	156,49	156,46	156,40	156,45	156,465	156,40	156,44	156,45
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,1275	24,1220	24 —	24,12	24,125	24,1220	24,12	24,12
Escudo Port.	21,75	21,74	21,74	21,74	21,70	21,75	21,70	21,74	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,9550	8,9445	8,85	8,94	8,9435	8,9445	8,94	8,94

Media dei titoli del 16 ottobre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	110,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	97,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,267
1 Dollaro canadese	580,71
1 Franco svizzero	145,115
1 Corona danese	83,04
1 Corona norvegese	87,26
1 Corona svedese	120,477
1 Fiorino olandese	171,08
1 Franco belga	12,372
1 Franco francese	125,367
1 Lira sterlina	1489,235
1 Marco germanico	156,462
1 Scellino austriaco	24,123
1 Escudo Port.	21,735
1 Peseta Sp.	8,944

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente S. Lorenzo in comune di Ospedaletto d'Alpinolo.

Con decreto 21 giugno 1968, n. 450 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente S. Lorenzo in comune di Ospedaletto di Alpinolo (Avellino) segnato nel catasto del comune stesso al foglio n. 2, mappali 308 (mq. 50); 309 (mq. 106) e 310 (mq. 63) della superficie complessiva di mq. 219 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 luglio 1967, in scala 1:200 dall'ufficio tecnico erariale di Avellino, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9687)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 18 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1968, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 373, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Piccone Domenico avverso l'ordinanza del provveditore alle opere pubbliche di L'Aquila 9 aprile 1964, n. 2197, con la quale venne ingiunta la demolizione di opere in sopraelevazione eseguite in contrasto con le norme di edilizia antisismica di cui al regio decreto 2 novembre 1937, n. 2105.

(9688)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Svincolo del 10 % delle giacenze minime di zucchero al 30 giugno 1968

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1968, le quantità minime di zucchero, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 11 agosto 1967, da riportare alla campagna successiva, sono state ridotte del 10 %.

(9682)

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1968, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 307, il ricorso straordinario del 21 marzo 1966, proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra (O. N.I.G.) avverso il ritenuto diniego di assunzione dell'invalido, ex militare di guerra, De Michele Luigi, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, respinto in quanto privo di fondamento.

(9577)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a sette posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a 7 posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con i decreti ministeriali 4 agosto 1966 e 9 giugno 1967, avranno luogo in Roma nei locali del Ministero di grazia e giustizia, via Giulia n. 52, nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1968, con inizio alle ore 8.

(9910)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquantaquattro posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile successivo, registro n. 10 Interno, foglio n. 202, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cinquantaquattro posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per cinquantaquattro posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Longo dott. Leoluca, consigliere di Stato.

Componenti:

Stella Richter prof. Giorgio, libero docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Dolce prof. Raffaele, libero docente di diritto penale presso l'Università di Roma;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza;

Bonichi dott. Ettore, questore.

Il dott. Enzo Mosino, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Pacori dott. Rocco, vice questore, per la prova facoltativa di fotografia;

Caputo dott. Francesco, commissario di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di telegrafia;

Fiorellino Pierino 1° interprete, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Valenti Nicolò, segretario capo, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere presuntivo di L. 1.200.000 graverà sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1968

p. *Il Ministro*: VICARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1968
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 46

(9730)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2476/8/5 in data 27 marzo 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Padova al 3 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie; successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei medici di Padova e della giunta municipale del comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Padova al 30 novembre 1967 indetto con decreto n. 2476/8/5 in data 27 marzo 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Puntillo dott. Stelio, medico provinciale capo;

Bruno dott. Umberto, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Padova;

Onnis prof. Antonino, direttore della 2ª clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Padova;

Franco prof. Giovanni, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale civile di Piove di Sacco;

Facchinato Gilda, ostetrica condotta.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune interessato.

Padova, addì 3 ottobre 1968

Il medico provinciale: LOVINO

(9675)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 289 del 18 gennaio 1968, modificato con decreto n. 1599 del 7 marzo 1968, con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Aragona, Menfi e S. Biagio Platani;

Considerato che il dott. Sebastiano Porracciolo, vice prefetto ispettore, nominato componente di detta commissione, è stato trasferito ad altra sede, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Agrigento;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 289 del 18 gennaio 1968, il dott. Giuseppe Castelli, ff. vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Agrigento, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Sebastiano Porracciolo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, nonchè in quello della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 3 ottobre 1968

Il medico provinciale: ASARO

(9594)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1462 del 14 marzo 1968, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1966;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dei candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regolamento del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A seguito di rinuncia degli altri concorrenti il dott. Vitali Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica di Montegallo.

Ascoli Piceno, addì 24 settembre 1968

Il medico provinciale: ROCCHIETTO

(9673)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 286 del 25 febbraio 1968, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei veterinari della provincia di Lecce;

Visto il decreto n. 06371 del 25 settembre 1968, col quale il medico provinciale di Lecce ha nominato il componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, segnalato dai comuni interessati con le modalità di cui all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cavrini dott. Carlo, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Valenti dott. Armando, vice prefetto vicario della prefettura di Lecce;

Bianchi prof. Carlo, ordinario di clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patologica e patologia generale veterinaria presso l'Università di Pisa;

Nestola dott. Corrado, veterinario consorziale di ruolo di S. Cesario e comuni uniti.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Lecce.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 30 settembre 1968

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

(9595)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 638 dell'11 marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in questa provincia alla data 30 novembre 1967;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Novara e dell'ordine provinciale dei medici veterinari;
Visto il decreto n. 5308 con il quale il medico provinciale nomina il componente di cui alla lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Corsaro dott. Santo, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno;
Comotti dott. Giulio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Monti prof. Franco, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;
Francia dott. Luciano, veterinario condotto del comune di Cerano.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Novara.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo a Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'atto pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Novara, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 25 settembre 1968

Il veterinario provinciale: MENA

(9565)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario igienista vacante nel comune di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3932 in data 28 dicembre 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario igienista presso il comune di Pavia;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 1967/68 del 31 maggio 1968;
Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Mazzocchi Luigi . . . . punti 69,833
2. Parolini Sergio . . . . » 66,455
3. Ceccarelli Danilo . . . . » 55,200
4. Ratti Enzo . . . . » 51,500
5. Santus Luigi . . . . » 49,000
6. Masino Renato . . . . » 45,000
7. Tagliabue Valentino, nato il 13 giugno 1936 » 43,000
8. Sassi Gesualdo, nato il 20 dicembre 1936 . »» 43,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, di questo ufficio e del comune di Pavia.

Pavia, addì 25 settembre 1968

Il veterinario provinciale: MARAZZA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3932 del 28 dicembre 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario igienista presso il comune di Pavia;
Visto il proprio decreto n. 3526/68 del 25 settembre 1968, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso sopracitato;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Luigi Mazzocchi, nato a Carbonara Ticino (Pavia) il 21 maggio 1929, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario igienista presso il comune di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, di questo ufficio e del comune di Pavia.

Il sindaco del comune di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 25 settembre 1968

Il veterinario provinciale: MARAZZA

(9566)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.